

B Regolamento di deposito.

1. Disposizioni generali.

1.1 Scopo e ambito di applicazione.

Il Regolamento di deposito trova applicazione per la custodia e l'amministrazione di titoli, effetti contabili, valori e oggetti (indicati di seguito come «valori in deposito» ove non specificati singolarmente) da parte della BCG.

Esso si applica inoltre alle Condizioni generali (CG) e in via complementare alle eventuali convenzioni contrattuali particolari.

1.2 Accettazione e accredito di valori in deposito.

In particolare la BCG provvede a:

- a) prendere in consegna titoli e diritti valore di cui è stata differita la cartolarizzazione, per la loro custodia e contabilizzazione, di regola in deposito aperto;
- b) prendere in consegna effetti contabili nel deposito aperto;
- c) la custodia di metalli preziosi e monete, di regola in deposito aperto;

- d) prendere in consegna investimenti sul mercato monetario e dei capitali non aventi forma di titoli e che non sono effetti contabili, per la contabilizzazione e l'amministrazione nel deposito aperto;
- e) prendere in consegna documenti probatori per la custodia, di regola nel deposito aperto;
- f) prendere in consegna oggetti di valore e altri beni idonei alla custodia, di regola nel deposito chiuso.

La BCG può rifiutare l'accettazione di valori in deposito e l'accredito di effetti contabili senza dover fornire motivazioni e chiedere in qualsiasi momento la restituzione immediata dei valori in deposito acquisiti. Questo vale soprattutto se il cliente non adempie le restrizioni d'investimento a esso applicabili.

La BCG si riserva il diritto di accreditare i valori di deposito solo dopo il loro ricevimento in deposito.

Se i valori in deposito non sono conformi alla usuale qualità o se presentano altri vizi, il cliente risponde nei confronti della BCG per i danni derivanti.

La BCG è legittimata a verificare i valori apportati dal cliente o da terzi in ordine alla loro autenticità e alla pendenza di eventuali richieste di blocco, senza peraltro assumerne la responsabilità. Tale verifica avviene sulla base della documentazione e delle informazioni a disposizione della BCG. I valori in deposito esteri, ad eccezione degli effetti contabili, vengono trasmessi all'ente di custodia per la verifica. In tal caso la BCG esegue gli ordini di vendita e di consegna e compie atti amministrativi solo ad avvenuta verifica ed eventuale ritrasferimento. La BCG si fa carico dei danni conseguenti a ritardi o alla mancata esecuzione degli atti o degli ordini, nella misura in cui abbia violato l'obbligo di diligenza ordinaria.

In caso di custodia di effetti contabili all'estero, la BCG accredita al cliente i diritti ricevuti dalla sede di custodia estera. La BCG non è tenuta a verificare se gli effetti custoditi all'estero soddisfano i requisiti della legislazione svizzera al fine di qualificare gli accrediti di tali effetti come effetti contabili.

1.3 Obbligo di diligenza.

La BCG custodisce e amministra i valori in deposito con la diligenza ordinaria.

1.4 Conversione e consegna.

Il cliente può vantare diritti concernenti l'emissione di titoli di pari valore e tipologia per i valori in deposito accreditati al proprio deposito esclusivamente nei confronti dell'emittente, a condizione che ciò sia previsto dalle condizioni di emissione o dagli statuti societari.

Il cliente può richiedere in qualsiasi momento la consegna o la messa a disposizione dei valori in deposito e la consegna dei titoli di pari specie e tipologia rispetto agli effetti contabili accreditati al suo deposito, a condizione che:

- a) questi siano depositati presso la BCG o una sede di custodia terza oppure che
- b) il cliente abbia il diritto all'emissione di titoli.

A tale proposito devono essere rispettati gli usuali termini di consegna. Sono fatti salvi i termini di preavviso, le disposizioni legali vincolanti, i diritti di pegno e di garanzia di terzi nonché i diritti di pegno, garanzia, ritenzione o altri diritti di ritenzione della BCG.

1.5 Assicurazione di trasporto.

La spedizione dei valori in deposito avviene per conto, a spese e a rischio del cliente. La BCG non è tenuta a stipulare alcuna assicurazione. In assenza di specifiche istruzioni, la BCG decide a sua discrezione in ordine alla stipulazione di un'assicurazione e alla relativa dichiarazione di valore.

1.6 Obblighi di notifica e limitazioni alle operazioni con valori in deposito.

Il cliente è tenuto ad adempiere autonomamente eventuali obblighi di notifica e denuncia nonché ulteriori obblighi (es. divulgazione di partecipazioni, presentazione di un'offerta di acquisizione) nei confronti di società, borse, autorità o altri partecipanti al mercato, se acquista, detiene, cede valori in deposito o perfeziona altri negozi giuridici contestualmente a valori in deposito. Fanno fede il diritto svizzero ed estero applicabili.

Qualora i valori in deposito siano registrati a nome della BCG o di un terzo (società nominee), il cliente è tenuto a informare immediatamente la BCG in merito a eventuali obblighi di comunicazione.

La BCG è autorizzata a non eseguire, interamente o parzialmente, atti amministrativi e altre operazioni in relazione ai valori in deposito, se essi possono comportare obblighi di notifica e denuncia da parte della BCG.

È esclusiva responsabilità del cliente rispettare eventuali limitazioni vigenti ai sensi del diritto svizzero ed estero applicabili, adempiere disposizioni o procurarsi le autorizzazioni necessarie se intende effettuare o disporre operazioni con valori in deposito.

L'assunzione di informazioni contestualmente a tali obblighi di notifica e denuncia nonché limitazioni ecc. pertiene al cliente.

1.7 Intervento in proprio.

Per le operazioni di borsa, la BCG può intervenire in proprio.

1.8 Diritto di voto dei titoli in deposito.

La BCG non assume alcuna rappresentanza del diritto di voto dei titoli in deposito per conto del cliente.

1.9. Spese, oneri e imposte.

Le commissioni dovute alla BCG per la custodia e l'amministrazione dei valori in deposito si calcolano in base ai tariffari in vigore. Questi sono pubblicati all'indirizzo gkb.ch/commissioni ed è possibile richiedere il formato cartaceo presso la BCG. La BCG si riserva di adeguare in qualsiasi momento le proprie commissioni, in particolare in caso di mutate condizioni di mercato o per altre ragioni oggettive e/o di introdurre nuove commissioni.

Tali variazioni sono comunicate al cliente per iscritto o in altri modi opportuni. Esse si intendono accettate se il cliente non disdice il prodotto e/o servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

La BCG può riaddebitare al cliente le spese e gli oneri straordinari a essa addebitati (consegna di metalli preziosi e titoli, trasferimenti di deposito, chiarimenti, accertamenti concernenti effetti contabili ecc.).

La BCG può inoltre addebitare spese, imposte e altri oneri.

1.10 Compensi di distribuzione e altre prestazioni quantificabili in denaro.

La BCG può ricevere compensi di distribuzione da terzi in relazione alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale e di altri strumenti finanziari. La BCG accredita periodicamente al cliente i compensi di distribuzione incassati.

Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nel foglio informativo «Compensi di distribuzione e altre prestazioni quantificabili in denaro per l'attività di investimento», la cui versione aggiornata è pubblicata all'indirizzo gkb.ch/compensi-di-distribuzione o può essere richiesta in formato cartaceo presso la BCG.

1.11 Offerta di mercato considerata e conflitti di interesse nell'impiego di strumenti finanziari propri.

La BCG offre consulenza in materia di investimento e gestione patrimoniale relativamente a strumenti finanziari che provengono dall'universo d'investimento definito dalla BCG, come periodicamente aggiornato. Questo universo di investimento è costituito sia da strumenti finanziari sviluppati o controllati dalla BCG sia da strumenti finanziari di fornitori terzi. È pubblicato all'indirizzo gkb.ch/universo-di-investimento

e può essere richiesto in formato cartaceo presso la BCG.

Se conferisce ordini di acquisto e/o di vendita senza consulenza o contrariamente alle raccomandazioni di investimento della BCG (ordini «execution only»), il cliente può scegliere anche strumenti finanziari che non sono parte integrante dell'universo di investimento, fermo restando che il cliente stesso è responsabile di verificare se tali ordini corrispondono alle sue esigenze d'investimento. Per le transazioni di acquisto e di vendita che il cliente ordina senza consulenza in materia di investimenti da parte della BCG, quest'ultima non effettua alcuna verifica di appropriatezza o adeguatezza, a meno che ciò non sia richiesto per legge. Questa informazione viene fornita solo qui e non viene quindi ripetuta al momento di tali transazioni. L'invio di materiale pubblicitario e simili non è considerato un'offerta.

L'utilizzo di strumenti finanziari propri del gruppo può generare presso la BCG un conflitto di interessi nella scelta dei prodotti rispetto a strumenti finanziari estranei al gruppo. Nel caso di strumenti finanziari propri del gruppo ciò può accadere perché la BCG, oltre alla distribuzione, provvede anche ad altre funzioni (es. asset management, negoziazione) per le quali percepisce un'indennità. Nella misura in cui gli strumenti finanziari propri del gruppo siano paragonabili a

quelli di offerenti terzi, gli strumenti finanziari del gruppo sono scelti o raccomandati in via preferenziale.

Ulteriori informazioni sui conflitti di interesse sono riportate nel foglio informativo «Informazioni sulla gestione di possibili conflitti di interesse», pubblicato nella versione di volta in volta vigente all'indirizzo gkb.ch/conflitti-di-interesse o da richiedersi in formato cartaceo presso la BCG.

1.12 Rischi nel commercio di strumenti finanziari.

Il commercio di strumenti finanziari può comportare rischi considerevoli. Può avere come conseguenza non solo la perdita totale di un investimento, ma eventualmente anche l'obbligo di effettuare versamenti supplementari.

Prima di conferire un ordine alla BCG o di concludere un'operazione di acquisto, il cliente si informa sulle diverse condizioni e sui rischi legati al commercio di strumenti finanziari consultando l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri e servendosi delle specifiche informazioni sul prodotto. Il cliente accetta che la BCG possa eseguire i suoi ordini e/o concludere con esso le rispettive operazioni di acquisto senza ulteriori accer-

tamenti riguardo ai rischi generali o specifici dello strumento finanziario in questione.

Gli opuscoli e le informazioni sui prodotti sono pubblicati su gkb.ch/rischi-nel-commercio-di-strumenti-finanziari e gkb.ch/informazioni-sui-prodotti e possono essere richiesti in formato cartaceo presso la BCG.

1.13 Trasparenza e accuratezza negli ordini dei clienti.

La BCG esegue gli ordini dei clienti con cura e nell'interesse dei clienti, conformemente ai principi di esecuzione della BCG. I principi in base ai quali la BCG esegue gli ordini dei suoi clienti sono stati riassunti nei principi di esecuzione («Best Execution Policy»). Questi sono pubblicati all'indirizzo gkb.ch/principi-di-esecuzione ed è possibile chiedere il formato cartaceo presso la BCG.

1.14 Elaborazione, modifica e rifiuto di ordini dei clienti.

L'elaborazione e la contabilizzazione degli ordini di borsa non avvengono 24 ore su 24. Possono essere ritardate, ad esempio, a causa dell'elaborazione tecnica, delle regolamentazioni in materia di giorni festivi o degli orari o dei giorni di negoziazione della borsa interessata.

Il cliente prende atto che la modifica e/o la revoca di un ordine di borsa può avvenire solo se questo non è già stato eseguito parzialmente o integralmente dal partner o sistema di negoziazione competente. Se, con la diligenza ordinaria della BCG, la modifica o la revoca non possono essere elaborati tempestivamente dal partner o dal sistema di negoziazione, la modifica o la revoca si considera ricevuta in ritardo alla BCG.

La BCG può posticipare l'esecuzione di un ordine del cliente per effettuare accertamenti. Se si sospettano abusi di mercato o altre condotte illecite, l'ordine del cliente non viene eseguito.

La BCG declina qualsiasi responsabilità per ordini non eseguiti entro i termini e per danni (in particolare perdite di corso), a condizione che abbia adottato la diligenza ordinaria.

1.15 Estratti.

Con cadenza annuale la BCG allestisce per il cliente un estratto della sua consistenza in deposito. Su espressa richiesta del cliente l'invio degli estratti può essere effettuato anche più volte all'anno. La valutazione del contenuto del deposito si basa su corsi e rispettivi valori tratti dalle consuete fonti d'informazione in ambito bancario. I valori riportati

hanno valenza esclusivamente indicativa e non sono vincolanti per la BCG.

L'estratto funge anche da certificato che attesta, ai sensi dell'art. 16 della Legge federale sui titoli contabili, gli effetti contabili accreditati sul conto titoli. Se il cliente non contesta l'estratto immediatamente dopo la ricezione, e tuttavia al massimo entro 30 giorni dalla data di spedizione, esso si intende approvato.

1.16 Modifiche al Regolamento di deposito.

La BCG può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Tali modifiche sono comunicate in forma adeguata e, in mancanza di contraria comunicazione scritta del cliente, si intendono approvate entro il termine di un mese a decorrere dalla data di comunicazione della modifica.

In caso di opposizione il cliente può disdire la relazione d'affari con effetto immediato. Sono fatti salvi i termini di disdetta o ritiro di cui alle condizioni o convenzioni particolari.

La versione vigente del Regolamento di deposito può essere consultata in Internet (gkb.ch/avvertenze-legali).

2. Disposizioni speciali per i depositi aperti.

2.1 Custodia.

2.1.1 Custodia collettiva e presso terzi.

La BCG è autorizzata a custodire per tipologia a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente i valori in deposito in Svizzera o all'estero, a farli custodire da terzi di sua scelta o a custodirli presso una centrale di deposito collettiva e a tenere in conti collettivi consistenze proprie e di terzi di effetti contabili. Sono fatti salvi i valori in deposito che per loro natura o per altri motivi devono essere custoditi separatamente.

In caso di custodia presso terzi, la BCG risponde solo della dovuta diligenza nella scelta e nell'istruzione della sede di custodia terza, ma non se il cliente ha richiesto il deposito presso una sede di custodia non raccomandata dalla BCG.

In relazione ai depositi collettivi, ai certificati globali e ai diritti valori in Svizzera, il cliente è comproprietario della rispettiva consistenza del deposito collettivo in proporzione ai valori contabilizzati nel suo deposito, ovvero ha diritto al numero corrispondente di effetti contabili. Sono fatte salve eventuali disposizioni di legge diverse.

Qualora i valori in deposito custoditi siano sorteggiati per tipologia, la BCG ripartisce i valori sorteggiati tra i clienti e nel sorteggio successivo si rende necessario un metodo che garantisca a tutti gli aventi diritto pari opportunità di considerazione, come nel primo sorteggio. Circa la consegna di titoli provenienti da un deposito collettivo non sussiste alcun diritto all'assegnazione di determinati numeri o tagli né, per quanto riguarda lingotti o monete, all'assegnazione di determinate annate o coniazioni.

2.1.2 Custodia all'estero.

Di norma i valori in deposito trattati esclusivamente o prevalentemente all'estero vengono a loro volta custoditi all'estero ed eventualmente ivi trasferiti per conto e a rischio del cliente. Tali valori in deposito sono soggetti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia.

Se la restituzione dei valori in deposito custoditi all'estero o il trasferimento dei proventi della vendita vengono resi impossibili o difficoltosi dalla legislazione estera o da accadimenti politici straordinari, la BCG è tenuta soltanto a procurare al cliente, presso il luogo di custodia estero, la documentazione che conferisce il diritto alla restituzione o corresponsione proporzionale dell'avere, posto che tale diritto sussista e sia trasmissibile.

2.1.3 Iscrizione.

I valori in deposito nominativi possono essere iscritti nel registro determinante (es. registro delle azioni) a nome del cliente, a condizione che sussista la rispettiva autorizzazione.

La BCG può tuttavia far iscrivere i valori in deposito anche a nome proprio o di terzi, ma sempre per conto e a rischio del cliente.

2.1.4 Assicurazione.

L'assicurazione degli oggetti depositati è di esclusiva competenza del cliente, se non diversamente concordato.

2.2 Diritti valori.

La BCG è autorizzata a

- a) far convertire i titoli esistenti in diritti valori;
- b) provvedere agli atti amministrativi necessari fintanto che l'amministrazione resta presso la BCG;
- c) impartire all'emittente le istruzioni richieste e procurarsi presso quest'ultimo le informazioni necessarie;

d) richiedere all'emittente, ove possibile, la stampa e la consegna dei titoli.

Per il resto sono fatte salve le disposizioni della legge federale sui titoli contabili.

2.3 Amministrazione.

2.3.1 Atti amministrativi in assenza di ordini specifici.

Senza che il cliente debba conferire particolari ordini o istruzioni, la BCG provvede a:

- a) incasso o realizzo di interessi in scadenza, dividendi o rimborsi di capitale oppure di altre forme di distribuzione;
- b) vigilanza su sorteggi, disdette, diritti di opzione, ammortamenti di valori in deposito ecc., sulla base dei mezzi di informazione di cui dispone;
- c) ritiro di nuovi fogli cedole e cambio di titoli;
- d) vendita di diritti di opzione non esercitati entro l'ultimo giorno di negoziazione, se possibile.

Con riferimento ad azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi sono espletati soltanto se l'indirizzo di recapito per dividendi o diritti di opzione è presso la BCG.

2.3.2 Atti amministrativi in presenza di ordini specifici.

Su espresso e tempestivo ordine conferito dal cliente o dietro specifica istruzione del cliente, la BCG provvede a:

- a) compravendita di titoli ed effetti contabili nazionali ed esteri alle condizioni vigenti per le transazioni in valori mobiliari;
- b) compravendita o esercizio di diritti di opzione in deroga alle modalità proposte dalla BCG;
- c) esercizio dei diritti di conversione e di opzione;
- d) accettazione o rifiuto di offerte pubbliche di acquisto;
- e) intermediazione di pagamenti su titoli non interamente liberati.

Qualora le istruzioni del cliente non pervengano nei tempi stabiliti, la BCG è autorizzata, ma non tenuta, ad agire a propria discrezione. Il conferimento dell'istruzione non deve avvenire in una forma particolare, salvo laddove diversamente concordato. La BCG può subordinare l'esecuzione dell'istruzione all'attestazione della legittimazione della persona che la dispone, alla debita copertura e all'osservanza delle disposizioni di diritto pubblico.

Il cliente può revocare le proprie istruzioni riguardanti effetti contabili solo fino all'addebito degli stessi in deposito. Inoltre le istruzioni concernenti gli effetti contabili decadono con il decesso o l'incapacità civile del cliente, nonché con l'apertura di fallimento nei confronti del cliente.

È esclusiva responsabilità del cliente valutare nel complesso le conseguenze fiscali di determinati valori in deposito nonché le relative ripercussioni sulla propria situazione fiscale o avvalersi del parere di uno specialista del ramo fiscale.

Per tutti gli atti amministrativi la BCG si basa sui dati forniti dai mezzi di informazione a sua disposizione usuali nel settore. La BCG può fare affidamento su tali dati e non è tenuta a ottenere informazioni supplementari da fonti pubblicamente accessibili o speciali o a trasmetterle al cliente.

2.3.3 Tutela dei diritti legati ai valori in deposito.

Salvo accordo contrattuale contrario, spetta al cliente adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela dei diritti legati ai valori in deposito. Ciò vale ad esempio per azioni di gruppo, istruzioni inerenti all'esecuzione di conversioni, istruzioni speciali per spin-off imminenti ecc.

La BCG non si assume alcun obbligo di informare il cliente in merito a procedimenti giudiziari e di insolvenza imminenti. Spetta al cliente far valere i propri diritti derivanti dai valori in deposito in procedimenti giudiziari, d'insolvenza e simili e procurarsi le informazioni necessarie a tal fine.

In caso di liquidazione di un ente di subcustodia, la BCG è responsabile esclusivamente dell'insinuazione della rivendicazione e fornisce al cliente i documenti che gli occorrono per comprovare il suo diritto.

La BCG declina qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto delle restrizioni relative al mercato dei capitali che scaturiscono dalle legislazioni estere. Il cliente è tenuto a informarsi sulle disposizioni legislative vigenti in merito e a rispettarle.

3. Disposizioni speciali per i depositi chiusi.

3.1 Contenuto.

I depositi chiusi non possono contenere oggetti infiammabili o altrimenti pericolosi, fragili o comunque non idonei alla custodia in un edificio bancario. Il cliente risponde per qualsiasi danno derivante dall'inosservanza della presente disposizione.

3.2 Diritto di verifica.

Al momento della presentazione dell'involucro, la BCG è autorizzata a richiedere al cliente prove circa la natura degli oggetti depositati oppure a controllare a titolo probatorio il contenuto del deposito chiuso.

3.3 Responsabilità.

La BCG risponde soltanto nel caso in cui non abbia adottato la diligenza ordinaria. La responsabilità della BCG resta in ogni caso limitata al danno comprovato, tuttavia non superiore al valore dichiarato.

Al momento del ritiro di quanto contenuto nel deposito chiuso, il cliente è tenuto a contestare immediatamente eventuali danneggiamenti alla confezione. Il rilascio della ricevuta di restituzione da parte del cliente esonera definitivamente la BCG da qualsiasi responsabilità.

3.4 Assicurazione.

L'assicurazione degli oggetti depositati è di esclusiva competenza del cliente.